



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 189 DEL 21/10/2025

OGGETTO:	MIRANO MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL “4 NOVEMBRE”. DOMENICA 02 NOVEMBRE 2025. ORGANIZZATORE: CITTA’ DI MIRANO.
-----------------	---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l’istanza della manifestazione in oggetto indicata;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all’evento, adottando i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

VISTI gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Miranese n. 6 del 30/07/2025;

ORDINA

DOMENICA 02 NOVEMBRE 2025 dalle ore 07:00 alle ore 13.00 o fino cessate esigenze

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI in viale delle Rimembranze, retro Municipio.

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, per la durata strettamente necessaria al passaggio del corteo che interesserà, in due momenti distinti, le seguenti aree:

- **via Bastia Fuori (partenza dalla ex Casa del Combattente);**
- **via Bastia Entro;**
- **via Castellantico;**
- **viale Rimembranze;**
- **piazza Martiri della Libertà (conclusione).**

LA DEROGA all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla manifestazione lungo il percorso.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dell'evento, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali del personale dell'organizzazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso.

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato. In particolare dovrà provvedere a segnalare adeguatamente il corteo.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nell'attività di vigilanza, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento dell'evento.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Mirano (VE).

DISPONE

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore: Città di Mirano;
- Prefettura di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia;
- Compagnia Carabinieri di Mestre-Venezia;
- Stazione Carabinieri di Mirano;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima e Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Protezione Civile di Mirano;
- ACTV.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

SORATO STEFANO / Namirial

S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale